Regolamento per il Riconoscimento dello status di Atleta Unisannio

Articolo 1
Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina lo status di "*studente-atleta*", specificamente denominato "Atleta Unisannio", con i relativi modi di riconoscimento e benefici conseguibili, al fine di:

- promuovere la doppia carriera con l'obiettivo di favorire l'equilibrio tra l'attività sportiva agonistica e il percorso accademico, in linea con i principi della Carta europea dello sport e delle Linee Guida Europee sulla doppia carriera degli atleti. Tale promozione è finalizzata a perseguire la crescita integrale della persona, nel rispetto dei valori espressi dall'articolo 2 della Costituzione Italiana;
- tutelare il diritto allo studio garantendo a studentesse e studenti atlete/i il diritto a conciliare gli impegni sportivi con quelli accademici, mediante l'adozione di misure flessibili e di supporto volte a facilitare il regolare svolgimento degli studi;
- valorizzare il merito sportivo riconoscendo e premiando studentesse e studenti che raggiungono risultati di eccellenza a livello nazionale e internazionale;
- proteggere e sostenere la crescita dei e delle giovani atleti/e, con particolare attenzione a coloro che sono impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché alle atlete ed agli atleti diversamente abili, garantendo pari opportunità e inclusione.

Articolo 2
Destinatari

Possono richiedere il riconoscimento dello status di *Atleta Unisannio* gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master o dottorato, nonché tesserati/e presso società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o estere riconosciute dal CONI o dal CIP, che rientrino in una delle seguenti categorie:

- Atleti, allenatori e arbitri partecipanti a tornei olimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) in discipline olimpiche/paralimpiche.
- Atleti, allenatori e arbitri tesserati presso Federazioni Sportive Paralimpiche o Discipline Sportive Associate Paralimpiche.
- Atleti convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia in competizioni nazionali o internazionali.
- Atleti, allenatori e arbitri partecipanti a competizioni universitarie di rilievo nazionale o internazionale riconosciute dal CONI o dal CIP (es. Universiadi, Campionati Mondiali Universitari).

Articolo 3
Riconoscimento dello Status di Atleta Unisannio

Lo/a studente/ssa deve presentare domanda di riconoscimento dello status di Atleta Unisannio al momento dell'iscrizione al corso di studio, attraverso il portale online dell'Ateneo. La domanda deve essere corredata di documentazione attestante i requisiti sportivi (ad es. tesseramenti, convocazioni, risultati sportivi).

Una commissione appositamente nominata, di cui al seguente articolo 6, valuterà le domande e i requisiti per il suddetto status.

Lo status di Atleta Unisannio sarà certificato attraverso un attestato rilasciato dalla Commissione prevista al successivo art. 6; a seguito di tale atto le segreterie studenti potranno confermare l'iscrizione come Atleta Unisannio al Corso di studio prescelto.

Articolo 4
Agevolazioni e Supporto

Le studentesse e gli studenti con riconosciuto status di Atleta Unisannio da parte dell'Università possono:

- beneficiare di una riduzione del 10% sull'importo della tasse universitarie normalmente deliberate per ogni anno accademico;
- iscriversi in regime di tempo parziale ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Ateneo;
- chiedere la deroga alla eventuale frequenza obbligatoria delle lezioni, con possibilità di concordare modalità di recupero delle assenze;
- chiedere di concordare date d'esame aggiuntive o straordinarie in caso di concomitanza con impegni sportivi debitamente dimostrati;
- chiedere l'assegnazione di un tutor accademico per ricevere supporto nella pianificazione del percorso di studi nel rispetto dei regolamenti di ateneo e nella gestione degli impegni sportivi;
- ottenere una valutazione della possibilità di iscrizione con riserva a corsi di studio a numero programmato;
- chiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) fino al massimo previsto dai singoli regolamenti didattici e comunque non oltre 6 (sei) CFU per attività sportive agonistiche, purché coerenti con il progetto formativo e previa valutazione del Consiglio di Corso di Studio, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    1. selezione e/o partecipazione ai campionati Nazionali Universitari organizzati dalla FederCUSI;
    2. svolgimento di attività agonistica nell'ambito di gare per il CUS Benevento;

Il Consiglio di Corso di Studio delibera il relativo riconoscimento tenendo conto del livello della gara e/o del campionato (nazionale, regionale, provinciale o locale) e dei risultati raggiunti. Il Consiglio di Corso di Studio delibera il riconoscimento parziale o totale dei CFU relativi ad attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo.

L'Ateneo si riserva la facoltà di richiedere alla persona cui sia stato riconosciuto lo status di *Atleta Unisannio* di autorizzare a titolo gratuito la pubblicazione della sua immagine, nonché riprese video e fotografiche, attraverso i canali di comunicazione e informazione istituzionali dell'Università. Tale autorizzazione potrà essere utilizzata esclusivamente per finalità promozionali, campagne editoriali o iniziative legate alla valorizzazione dell'Ateneo.

A tal fine, l'Atleta Unisannio sarà tenuto a compilare e sottoscrivere un'apposita liberatoria, allegata al presente regolamento.

L'Ateneo si impegna a utilizzare le immagini dell'Atleta Unisannio nel pieno rispetto della sua dignità e reputazione, astenendosi da qualsiasi uso che possa risultare, anche potenzialmente, lesivo o pregiudizievole.

Articolo 5
Obblighi e Mantenimento dello Status

Lo status di studente-atleta deve essere rinnovato annualmente, presentando documentazione aggiornata che attesti il mantenimento dei requisiti sportivi.

Per mantenere lo status di studente-atleta occorre mantenere un progresso accademico adeguato, acquisendo almeno il 50% dei crediti formativi previsti dal piano di studi ogni anno e mantenendo la posizione in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

L'Atleta Unisannio deve partecipare attivamente alle competizioni sportive e mantenere il tesseramento con una società sportiva di appartenenza.

Articolo 6
Commissione valutatrice

La Commissione valutatrice che ha il compito di verificare il possesso dei requisiti e riconoscere lo status di Atleta Unisannio è nominata dal Rettore con apposito Decreto Rettorale ed è composta da 3 membri:

- Un docente dell'Università degli Studi del Sannio indicato dal Rettore;
- Un dipendente appartenente al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi del Sannio;
- Un rappresentante del CUS Unisannio;

La Commissione ha il compito di valutare le domande di riconoscimento, monitorare il mantenimento dei requisiti e proporre eventuali premi o borse di studio.

Articolo 7
Casi di decadenza

La perdita di uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 5, ovvero l'inosservanza degli obblighi relativi al pagamento delle tasse, comporta la decadenza automatica dallo status *di studente-atleta.*

Articolo 8
Norme disciplinari

La Commissione preposta si riserva la facoltà di applicare, ove ne ricorrano i presupposti, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione;
b) sospensione temporanea;
c) espulsione dal progetto.

Le sanzioni disciplinari saranno commisurate alla gravità e alla fondatezza dei fatti accertati, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed equità. La Commissione valuterà ogni caso specifico, garantendo un'applicazione trasparente e imparziale delle norme.

Articolo 9
Premi

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di cui all'articolo 6, valuta annualmente l'assegnazione di premi ad atleti/e che si distinguano per meriti sportivi a livello nazionale o internazionale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Tali premi possono includere anche l'esonero parziale o totale dal contributo onnicomprensivo annuale, a eccezione dell'imposta di bollo e della tassa regionale.

Articolo 10
Norme Transitorie e Finali

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla sua approvazione. Coloro che risultano già iscritti/e possono presentare l'istanza di cui all'art. 2 in corso di anno accademico.

Eventuali modifiche al regolamento dovranno essere approvate dal Senato Accademico dell'Ateneo.